Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 106° — Numero 107**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 29 aprile 1965** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Anno L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 107 DEL 29 APRILE 1965:

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1965.
Determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati ad ai procuratori per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale e stragiudiziali.

(2401)

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 107 DEL 29 APRILE 1965:

Supplemento n. 1.

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del tesoro al 31 dicembre 1964, situazione del bilancio dello Stato, situazione trimestrale dei debiti pubblici e situazione della Banca d'Italia.

(3052)

Supplemento n. 2.

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del tesoro al 31 dicembre 1964 (Suppletivo).

(3053)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricompensa al valor militare « alla memoria » concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per attività partigiana

Decreto presidenziale 18 *novembre* 1964
registrato alla Corte dei conti, addì 13 *febbraio* 1965
registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 298

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

TAPELLA Carlo, nato a Samarate il 9 febbraio 1915, partigiano combattente. — Catturato dopo aspro combattimento, sopportava le più atroci sevizie senza fare la benchè minima rivelazione compromettente per la Resistenza. Condannato alla pena capitale, affrontava la morte da forte. — Gerà di Valdomino, 7 ottobre 1944.

(2293)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1965, n. **359.**

Modifiche agli articoli 5 e 9 dello statuto dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare approvato con il proprio decreto 10 maggio 1955, n. 1082;

Vista la deliberazione n. 28 del 13 febbraio 1964, con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Ente predetto ha apportato modifiche agli articoli 5 e 9 dello statuto succitato, concernenti la composizione rispettivamente del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale dell'Ente stesso;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

Sono approvate le modifiche agli articoli 5 e 9 dello statuto dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare, nel testo annesso al presente decreto e vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1965

SARAGAT

DELLE FAVE — SPAGNOLLI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1965
Atti del Governo, registro n. 192, *foglio n.* 70. — VILLA

Riforma degli articoli 5 e 9 dello statuto dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare
(deliberata dal Consiglio di amministrazione nella riunione del 13 febbraio 1964)

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per la marina mercantile ed è costituito:

a) dal presidente;

b) di tre rappresentanti dei marittimi, scelti su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali di categoria a carattere nazionale;

c) di tre rappresentanti degli armatori, parimenti scelti su designazione delle rispettive organizzazioni di categoria a carattere nazionale;

d) di un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

e) di un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

f) di un rappresentante del Ministero del tesoro.

I membri del Consiglio d'amministrazione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Coloro che, senza giustificato motivo, si astengono di intervenire a tre sedute consecutive possono essere dichiarati decaduti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

I membri nominati in sostituzione di altri dichiarati decaduti o per qualunque motivo cessati dalla carica prima del triennio, rimangono in carica fino alla scadenza di esso e possono essere riconfermati.

Art. 9.

Il Collegio sindacale è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per la marina mercantile ed è costituito da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presidente, di un funzionario per la marina mercantile, di un funzionario del Ministero del tesoro, di un rappresentante dei marittimi e di un rappresentante degli armatori, scelti, l'uno e l'altro, su designazione delle organizzazioni sindacali di categoria a carattere nazionale.

I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DELLE FAVE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. **360**.

Dichiarazione di pubblica utilità di opere da costruirsi dalla Marina militare nel comune di Monte di Procida (Napoli).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1965, n. 2359;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Le fortificazioni, i fabbricati e le opere in genere destinati alla difesa, da costruirsi dalla Marina militare nel comune di Monte di Procida, località Monte Grillo (Napoli), nonchè ogni altra sistemazione necessaria per la funzionalità dei servizi della Marina militare nello stesso Comune, sono dichiarati di pubblica utilità.

Le sistemazioni di cui al precedente comma rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Art. 2.

All'esproprio degli immobili, nonchè dei diritti immobiliari all'uopo occorrenti, e che verranno designati dal Ministro per la difesa, sarà provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 18 dicembre 1879, n. 5188, citate nelle premesse.

Il termine entro il quale le espropriazioni dovranno incominciarsi e compiersi è stabilito rispettivamente in quattro mesi e tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le opere, già iniziate essendo il terreno attualmente occupato dalla Marina militare, saranno portate a compimento entro tre anni sempre a far tempo dalla suddetta data.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1965

SARAGAT

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1965
Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 88. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1965, n. **361**.

Estinzione dell'Opera pia « dott. Emilio Engel », con sede in Bergamo.

N. 361. Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Opera pia « dott. Emilio Engel », con sede in Bergamo, viene dichiarata estinta ed il residuo patrimonio, di nominali L. 100.735, viene devoluto all'E.C.A. di Bergamo.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1965
Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 66. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1965, n. **362**.

Estinzione dell'Opera pia del Manicomio, con sede in Firenze.

N. 362. Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Opera pia del Manicomio, con sede in Firenze, viene dichiarata estinta ed il relativo patrimonio devoluto alla provincia di Firenze per i fini di assistenza ai malati di mente.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1965
Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 67. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. **363**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Rocco, in Pietramelara (Caserta).

N. 363. Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Rocco, in Pietramelara (Caserta).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1965
Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 64. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. **364**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santo Stefano, in Maiolati Spontini (Ancona).

N. 364. Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santo Stefano, in Maiolati Spontini (Ancona).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1965
Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 65. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1965.
Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1964 (registro n. 26 Finanze, foglio n. 346);

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 15 gennaio 1965;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, comma secondo, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, numero 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' *consentita*, per la durata di mesi sei, la importazione temporanea di lamiere di ferro e di acciaio, di qualunque larghezza e spessore, anche in rotoli, per essere ulteriormente laminate.

La quantità minima di merce per l'ammissione alla importazione temporanea e il termine massimo per la riesportazione del prodotto lavorato sono rispettivamente fissati in kg. 100 ed anni uno.

Art. 2.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di temporanea importazione, prorogate per ultimo con il decreto ministeriale 31 luglio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 24 settembre 1964:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Acquaviti di vino, per la preparazione di vini marsala prodotti nella zona delimitata dalla legge 4 novembre 1950, n. 1069 (con validità fino al 2 febbraio 1965)	3 febbraio 1965	2 agosto 1965
2. Anelli e pattini reggispinta in grafite, per essere montati su autovetture (con validità fino al 26 febbraio 1965)	27 febbraio 1965	26 agosto 1965
3. Bozzoli doppi, bozzoli scarti e bozzoli realini, per essere trasformati in filati di doppio e riesportati sotto forma di filati doppio e di tessuti di filati di doppio (con validità fino al 26 febbraio 1965)	27 febbraio 1965	26 agosto 1965
4. Carbone coke, per essere impiegato quale elemento costitutivo nella fabbricazione di carburo di calcio e di calciocianamide (con validità fino al 10 febbraio 1965)	11 febbraio 1965	10 agosto 1965
5. Carta di pura cellulosa, per il rivestimento di cavi elettrici e di conduttori elettrici (con validità fino all'11 febbraio 1965)	12 febbraio 1965	11 agosto 1965
6. Cartoncino pressato, per la fabbricazione di carte da giuoco (con validità fino al 10 febbraio 1965)	11 febbraio 1965	10 agosto 1965
7. Cascami di seta, per essere macerati, pettinati e/o filati (con validità fino al 26 febbraio 1965)	27 febbraio 1965	26 agosto 1965
8. Cloruro di etilene, per la produzione di etilfluido miscela al piombo tetraetile (con validità fino al 28 febbraio 1965)	1° marzo 1965	31 agosto 1965
9. Eptano (solvente), per essere impiegato nella fabbricazione di coperture, camere d'aria ed articoli vari di gomma (con validità fino al 10 febbraio 1965)	11 febbraio 1965	10 agosto 1965
10. Etere solforico, per la produzione di polvere di lancio alla nitrocellulosa da riesportare anche se contenuta in munizioni (con validità fino al 2 febbraio 1965)	3 febbraio 1965	2 agosto 1965
11. Fibre sintetiche e/o artificiali, per essere sottoposte a pettinatura (con validità fino all'8 febbraio 1965)	9 febbraio 1965	8 agosto 1965
12. Filati di lana mohair, per la fabbricazione di tessuti (con validità fino al 28 febbraio 1965)	1° marzo 1965	31 agosto 1965

CONCESSIONE DA PROROGARE	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
13. Funghi secchi, per essere selezionati, sterilizzati e confezionati (con validità fino al 28 febbraio 1965)	1° marzo 1965	31 agosto 1965
14. Ghisa in pani, ferro-cromo e nichelio in pani, gocce e bricchette, per la fabbricazione di lamiere e nastri di acciaio speciale (con validità fino al 9 febbraio 1965)	10 febbraio 1965	9 agosto 1965
15. Lavori di materie plastiche (pagliette), per la fabbricazione e decorazione di berretti, borse ed altri articoli da esportare (con validità fino al 17 febbraio 1965)	18 febbraio 1965	17 agosto 1965
16. Macchine ed apparecchi, per essere sottoposti a lavorazione di trasformazione e modificazione (con validità fino al 27 febbraio 1965)	28 febbraio 1965	27 agosto 1965
17. Pelli grezze, non buone da pellicceria, per essere gropponate, per essere conciate e per essere conciate e rifinite e quindi riesportate anche in forma di gropponi o di frassame (con validità fino al 3 febbraio 1965)	4 febbraio 1965	3 agosto 1965
18. Polvere di zinco, per la fabbricazione di litopone (con validità fino al 10 febbraio 1965)	11 febbraio 1965	10 agosto 1965
19. Radici di liquirizia, per la produzione di estratti di liquirizia in pani, in biglie ed in polvere, nonché di pastigliati (con validità fino al 17 febbraio 1965)	18 febbraio 1965	17 agosto 1965
20. Rhum, per l'aromatizzazione dei vini marsala speciali previsti dalla legge 4 novembre 1950, n. 1069 (con validità fino al 2 febbraio 1965)	3 febbraio 1965	2 agosto 1965
21. Seta tratta greggia, bianca o gialla, e seta toussah, per la produzione di tessuti, calze, veli da buratti, manufatti, oggetti cuciti, confezionati, ecc. (con validità fino al 26 febbraio 1965)	27 febbraio 1965	26 agosto 1965
22. Sughero naturale grezzo di spessore superiore ai mm. 30, per essere impiegato nella fabbricazione di turaccioli per l'imbottigliamento di vini, vermouth e liquori di esportazione, o nella fabbricazione di turaccioli destinati direttamente all'esportazione (con validità fino al 27 febbraio 1965)	28 febbraio 1965	27 agosto 1965
23. Tessuti gommati, per la fabbricazione di guarnizioni per carde (scardassi) (con validità fino al 2 febbraio 1965)	3 febbraio 1965	2 agosto 1965
24. Tricloro-etanolo, triton, oroton, per la produzione di insetticidi (con validità fino al 25 febbraio 1965)	26 febbraio 1965	25 agosto 1965
25. Tubi flessibili di cartone fortemente pressato, ondulato ed impregnato di sostanze bituminose, per mandata d'aria di riscaldamento nell'interno di autoveicoli in esportazione (con validità fino al 28 febbraio 1965)	1° marzo 1965	31 agosto 1965
26. Vetri da occhialeria e da ottica, greggi, per essere lavorati e riesportati su montature di occhiali da protezione e da sole (con validità fino al 10 febbraio 1965)	11 febbraio 1965	10 agosto 1965

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1965

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1965
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 84. — BAJOCCHI

(2745)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del complesso caratteristico dello Squero di San Trovaso in Venezia - Sestiere Dorsoduro.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Venezia per la protezione delle bellezze naturali nella adunanza del 25 novembre 1963 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il complesso caratteristico dello Squero di San Trovaso nel comune di Venezia, Sestiere di Dorsoduro;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Venezia;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la proposta di vincolo;

Considerato che, indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia, il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, con il caratteristico gioco planivolumetrico dei rustici e tipici edifici lagunari, che compongono il noto complesso di detto Squero, e le verdeggianti alberature di alto fusto, che lo fiancheggiano da un lato (rio dei Santi Gervasio e Protasio) crea un insieme pittoresco ed ambientale di elevato valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona sita in Sestiere di Dorsoduro nel territorio del comune di Venezia costituita dal complesso caratteristico dello Squero di San Trovaso, contraddistinta dai mappali 1667, 1669 e 1668, Dorsoduro, comune di Venezia, foglio n. 14, confinante con il Campo Santi Gervasio e Protasio, rio dei Santi Gervasio e Protasio, rio di Ogni Santi, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Venezia.

La Soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Venezia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 3 marzo 1965

p. Il Ministro per la pubblica istruzione
CALEFFI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Venezia

Verbale della seduta tenuta il 25 novembre 1963, alle ore 10, presso una sala della Soprintendenza ai monumenti - Palazzo Ducale, Venezia.

Ordine del giorno

(*Omissis*);

3) VENEZIA - Sestriere di Dorsoduro - complesso caratteristico dello Squero di San Trovaso - proposta vincolo.

(*Omissis*).

Convocati dal presidente della Commissione provinciale, con lettera in data 11 novembre 1963, sono intervenuti i signori:

(*Omissis*).

Constatato il numero legale degli intervenuti, ha inizio la trattazione dei predetti argomenti posti al presente ordine del giorno.

(*Omissis*).

Relativamente al citato argomento, la Commissione, dopo aver consultato le fotografie e la planimetria, ha unanimamente votato per la proposta di vincolo del notissimo complesso caratteristico dello Squero di San Trovaso, comprese le alberature di alto fusto che le fiancheggiano su parte del Campo Santi Gervasio e Protasio, prospiciente il rio omonimo, in virtù dell'art. 1, n. 3 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 9, n. 4, del relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357.

Tale complesso viene individuato dalle seguenti particelle catastali:

Comune di Venezia - Dorsoduro, foglio 14:
mappali nn. 1667-1668, confinanti con il Campo Santi Gervasio e Protasio, rio dei Santi Gervasio e Protasio, rio di Ogni Santi.

Motivazione. — Perchè il caratteristico gioco planivolumetrico dei rustici e tipici edifici lagunari che compongono il noto complesso di detto Squero, e le verdeggianti alberature di alto fusto che lo fiancheggiano da un lato (rio dei Santi Gervasio e Protasio), creano una pittoresca zona di attraente interesse pubblico.

(*Omissis*).

Il presidente: NONO

Il segretario: LIZZIO

(2872)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1965.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica del comune di Ardesio (Bergamo).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Considerato che, come risulta dalla nota n. 6609 in data 5 gennaio 1965 dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, il comune di Ardesio (Bergamo) non ha richiesto la concessione ai sensi dell'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, entro il termine stabilito dalla legge stessa;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Ardesio (Bergamo) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Ardesio (Bergamo).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Bergamo con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Bergamo o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 9 aprile 1965

Il Ministro: LAMI STARNUTI

(2800)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Istituto regionale dei ciechi di Torino ad accettare un legato

Con decreto del prefetto di Torino 17 febbraio 1965, numero 45422/1343, il presidente dell'Istituto regionale dei ciechi di Torino è stato autorizzato ad accettare il legato a favore del predetto Istituto regionale dei ciechi, disposto con testamento olografo del dott. Antonio Spolveretti, deceduto in Torino il 12 marzo 1964, di L. 120.000.000, pubblicato con verbale a rogito notaio Giuseppe Gili in data 20 marzo 1964, repertorio n. 49356, registrato in Torino il 24 marzo 1964.

(2951)

Esito di ricorso Carluccio Negro Agata

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1964, registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 1965, registro n. 1, foglio n. 310, è stata dichiarata cessata la materia del contendere, concernente il ricorso straordinario al Capo dello Stato, avverso il provvedimento n. 6543/10A del 28 luglio 1960, con il quale il Ministero della pubblica istruzione ha respinto la domanda dell'interessata, diretta ad ottenere l'inquadramento nei ruoli aggiunti del personale delle scuole medie.

(2952)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Burgos ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1965, il comune di Burgos (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2905)

Autorizzazione al comune di Perfugas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1965, il comune di Perfugas (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2906)

Autorizzazione al comune di Monti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1965, il comune di Monti (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2907)

Autorizzazione al comune di Tissi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1965, il comune di Tissi (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2908)

Autorizzazione al comune di Setzu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1965, il comune di Setzu (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.580.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2897)

Autorizzazione al comune di Selegas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1965, il comune di Selegas (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2898)

Autorizzazione al comune di Donori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1965, il comune di Donori (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2899)

Autorizzazione al comune di Fluminimaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1965, il comune di Fluminimaggiore (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la sommisinistrazione dei due terzi del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2900)

Autorizzazione al comune di Suni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1965, il comune di Suni (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.590.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2901)

Autorizzazione al comune di Abbasanta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1965, il comune di Abbasanta (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la sommisinistrazione dei due terzi del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2902)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 80

Corso dei cambi del 28 aprile 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,79	624,75	624,79	624,76	624,75	624,80	624,76	624,78	624,80	624,78
$ Can.	578,80	578,95	578,60	578,95	578,05	578,95	578,95	578,90	578,95	578,90
Fr. Sv.	143,65	143,89	143,82	143,83	143,78	143,69	143,855	143,67	143,69	143,80
Kr. D.	90,41	90,38	90,40	90,385	90,30	90,40	90,365	90,42	90,40	90,40
Kr. N.	87,40	87,40	87,40	87,40	87,30	87,40	87,405	87,40	87,40	87,40
Kr. Sv.	121,23	121,28	121,28	121,275	121,25	121,24	121,27	121,25	121,24	121,25
Fol.	173,52	173,47	173,50	173,465	173,45	173,51	173,45	173,52	173,51	173,51
Fr. B.	12,58	12,589	12,5910	12,5890	12,585	12,58	12,59125	12,60	12,59	12,59
Franco francese	127,43	127,46	127,48	127,47	127,40	127,43	127,46	127,45	127,43	127,43
Lst.	1748,23	1748,10	1748,60	1748,25	1748 —	1748,30	1748,30	1748,25	1748,30	1748,15
Dm. occ.	157,15	157,17	157,18	157,145	157,14	157,15	157,135	157,15	157,15	157,15
Scell. Austr.	24,18	24,19	24,19	24,1925	24,15	24,18	24,189	24,18	24,18	24,185
Escudo Port.	21,79	21,78	21,80	21,795	21,80	21,79	21,795	21,78	21,79	21,79

Media dei titoli del 28 aprile 1965

Rendita 5 % 1935	102,15
Redimibile 3,50 % 1934	98,50
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,95
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,90
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,55
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,65
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,60
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,225
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	101 —
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,075

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 aprile 1965

1 Dollaro USA	624,76
1 Dollaro canadese	578,95
1 Franco svizzero	143,842
1 Corona danese	90,375
1 Corona norvegese	87,402
1 Corona svedese	121,272
1 Fiorino olandese	173,457
1 Franco belga	12,59
1 Franco francese	127,465
1 Lira sterlina	1748,275
1 Marco germanico	157,14
1 Scellino austriaco	24,191
1 Escudo Port.	21,795

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE V-*B*

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di marzo 1965

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di marzo 1965 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Incassi (milioni di lire) – Dal 1° gennaio al 31 marzo 1965			Pagamenti (milioni di lire) – Dal 1° gennaio al 31 marzo 1965	
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 1964				6.792		
Gestione di bilancio						
Entrate tributarie	competenza	914.800				
	residui	179.962				
	Totale		1.094.762			
Entrate extra-tributarie	competenza	41.618				
	residui	9.569				
	Totale		51.187			
Entrate tributarie ed extra-tributarie e spese correnti	competenza	956.418			839.343	
	residui	189.531			142.513	
	Totale			1.145.949		981.856
Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	2.965				
	residui	689				
	Totale			3.654		
Accensione di prestiti	competenza	12.058				
	residui	223				
	Totale			12.281		
Spese in conto capitale	competenza				56.297	
	residui				131.451	
	Totale					187.748
Rimborso di prestiti	competenza				59	
	residui				1.700	
	Totale					1.759
Gestione di Tesoreria						
In conto debiti di Tesoreria:						
Debito fluttuante		1.054.386			1.129.706	
Conti correnti		3.768.169			3.575.420	
Incassi da regolare		477.828			492.952	
Altre gestioni		2.132.731			1.797.889	
	Totale			7.433.114		6.995.967
In conto crediti di Tesoreria:						
Crediti per operazioni di portafoglio		57.449			67.499	
Pagamenti da regolare		53.350			132.497	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		173.069			329.552	
Altri crediti		2.967.501			3.146.205	
	Totale			3.251.369		3.675.813
	Totale complessivo			11.853.159		11.843.143
Fondo di cassa al 31 marzo 1965						10.016
	Totale a pareggio			11.853.159		11.853.159

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 marzo 1965 (in milioni di lire)		
FONDO DI CASSA		10.016	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	13.059		
Pagamenti da regolare	242.314		
Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi	506.016		
Altri crediti	1.394.816		
Totale crediti		2.156.205	
In complesso			2.166.221
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	4.310.794		
Conti correnti	1.272.949		
Incassi da regolare	80.517		
Altre gestioni	661.996		
Totale debiti			6.326.256
Situazione del Tesoro (passività)			4.160.035
Circolazione di Stato (metallica) al 31 marzo 1965	120.072		

L'ispettore generale: P. CARBONE — *Il direttore generale del Tesoro*: G. STAMMATI

(3081)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000 000

SITUAZIONE AL 31 MARZO 1965

PROVVISORIA

ATTIVO

Oro in cassa	L	1 000 000 000 000 —
Cassa	»	32 808 328 303 —
Portafoglio su piazze italiane	»	681 669 832 503 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»	231 727 338 —
Anticipazioni	»	210 088 000 053 —
Disponibilità in divisa all'estero	»	63 860 179 999 —
Ufficio Italiano dei Cambi - Conto corrente	»	1 918 177 589 158 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»	355 568 936 798 —
Immobili per gli uffici	»	1 —
Debitori diversi	»	197 511 996 811 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»	380 000 000 000 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»	805 073 490 170 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»	47 905 113 565 —
Spese	»	9 533 223 831 —
	L	5.702.428.418.530 —
Depositi in titoli e valori diversi	»	4.686.378.204.352 —
	L	10.388.806.622.882 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	240.793.908 —
TOTALE GENERALE	L.	10.389.047.416.790 —

PASSIVO

Circolazione	L.		3.543.776 907 000 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		32.117 375 082 —
Depositi in conto corrente liberi	»		57.972 341 024 —
Conti correnti vincolati	»		1.620.155 019 833 —
Creditori diversi	»		428.855 900 901 —
Saldo rendite e spese del precedente esercizio, prima delle scritturazioni di chiusura	»		696 783 400 —
Rendite del corrente esercizio	»		9.658 877 921 —
	L.		5.693.233.205.161 —
Capitale sociale	L	300 000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	5.833.840.786 —	
Fondo di riserva straordinario	»	3.061.372.583 —	9.195.213.369 —
	L.		5.702.428.418.530 —
Depositanti	»		4.686.378.204.352 —
	L.		10.388.806.622.882 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		240.793.908 —
TOTALE GENERALE	L.		10.389.047.416.790 —

(3054) *Il Governatore*: CARLI *Il Ragioniere Generale* FALSINI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione e smarrimento dei punzoni per il marchio d'identificazione dei metalli preziosi « 20-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati n. 22 punzoni per marchio d'identificazione dei metalli predetti, contrassegnati col numero « 20-MI », della ditta « Cusi Annibale » di Rinaldo Cusi, con sede in Milano, via Clerici n. 1.

Si rende noto altresì lo smarrimento, da parte della Ditta medesima, di altri 41 punzoni forniti le a suo tempo.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'Ufficio metrico provinciale di Milano.

(2842)

ISTITUTO DI CREDITO PER LE IMPRESE DI PUBBLICA UTILITÀ

Avviso riguardante il sorteggio, per il rimborso, di titoli rappresentanti obbligazioni: 5,50 % Serie ordinaria; 5,50 % Serie speciale « Opere straordinarie del Mezzogiorno » - emissione 1963 e 1964; 6 % Serie speciale « Opere straordinarie del Mezzogiorno » - 1ª e 3ª emissione.

Si notifica che il giorno 17 maggio 1965, con inizio alle ore 9, presso la sede dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, via Quintino Sella n. 2, Roma, si procederà alle sottoindicate operazioni:

a) *in ordine alle obbligazioni* 5,50 % *Serie ordinaria*

estrazione a sorte di:

n. 2.408 titoli di L. 12.500
» 2.968 titoli di » 25.000
» 12.354 titoli di » 50.000
» 7.455 titoli di » 500.000
» 1.027 titoli di » 1.000.000
» 9 titoli di » 5.000.000

in totale n. 26.221 titoli per il complessivo valore nominale di L. 5.521.500.000;

b) *in ordine alle obbligazioni* 5,50 % *Serie speciale « Opere straordinarie del Mezzogiorno »*

1) Emissione 1963:

estrazione a sorte di:

n. 70 titoli di L. 50.000
» 113 titoli di » 500.000
» 420 titoli di » 1.000.000

in totale n. 603 titoli per il complessivo valore nominale di L. 480.000.000;

2) Emissione 1964:

estrazione a sorte di:

n. 92 titoli di L. 1.000.000 per il valore nominale di L. 92.000.000;

c) *in ordine alle obbligazioni* 6 % *Serie speciale « Opere straordinarie del Mezzogiorno »*

1) 1ª Emissione:

estrazione a sorte di:

n. 50 titoli di L. 50.000
» 80 titoli di » 500.000
» 180 titoli di » 1.000.000

in totale n. 310 titoli per il complessivo valore nominale di L. 222.500.000;

2) 3ª Emissione:

estrazione a sorte di:

n. 378 titoli di L. 1.000.000 per il valore nominale di L. 378.000.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva comunicazione verranno pubblicati i numeri dei titoli estratti.

Roma, addì 23 aprile 1965

Il presidente: Tullio Odorizzi

(3006)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO (I.C.E.)

Concorso per titoli e per esami a venti posti di vice ragioniere in prova della carriera di concetto di ragioneria dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Determinazione del presidente dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso per titoli e per esami a venti posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto di ragioneria dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

L'Istituto si riserva la facoltà di aumentare — nei limiti e nei termini stabiliti dalle disposizioni in vigore — il numero dei posti messi a concorso in relazione ad eventuali disponibilità di posti che si verificassero successivamente alla data del presente bando e subordinatamente alle esigenze dell'Amministrazione.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante

1) sia cittadino italiano, col godimento dei diritti di elettorato attivo politico;

2) abbia compiuto, alla data di scadenza del termine previsto nel presente bando per la presentazione della domanda, il diciottesimo anno di età e non superato il trentaduesimo anno, salvo quanto stabilito nel successivo art. 3;

3) abbia tenuto sempre regolare condotta morale e civile;

4) sia di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

5) sia fornito del diploma di ragioniere;

6) abbia ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

7) non sia incorso nella destituzione e non sia stato dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

8) non sia incorso nella decadenza dall'impiego presso una pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite di 32 anni di età previsto nel precedente art. 2 è elevato:

1-*a*) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui alla presente determinazione;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) a 37 anni:

c) per coloro i quali, trovandosi in servizio militare, ovvero in qualità di militarizzati, abbiano partecipato a operazioni di guerra;

d) per coloro che rivestono la qualifica di partigiani combattenti o di reduci dalla prigionia o di cittadini deportati dal nemico;

e) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni in vigore, ai combattenti;

f) per i profughi dall'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, e per le altre categorie di profughi indicate nelle leggi 4 marzo 1952, n. 137 e 25 ottobre 1960, n. 1306;

g) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e di Luserna, i

quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinaza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

3) a 39 anni:

h) per gli ex combattenti ed assimilati di cui alle lettere da *c*) ad *f*) del presente articolo che siano stati decorati al valore militare o promossi per merito di guerra;

i) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, salvo, se più favorevole, l'applicazione dei benefici previsti per i coniugati con prole fino al limite massimo di anni 40;

le elevazioni di cui ai due precedenti comma si cumulano fra loro, purchè complessivamente non superino i 40 anni di età.

4) a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

l) per coloro che ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzioni razziali.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando, per detti concorrenti, il limite massimo di età di anni 40.

Il suindicato limite massimo di età è infine aumentato nei confronti degli assistenti universitari nella misura prevista dall'art. 17 del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, purchè non si superino complessivamente gli anni 40.

5) a 45 anni, ritenendosi del pari assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

m) per il personale già dipendente da enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o interessanti comunque la finanza statale, soppressi in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè sia in possesso degli altri requisiti richiesti e semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

6) a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

n) per coloro che rivestano la qualifica di mutilati o di invalidi di guerra, o della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, e per atti di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, per i mutilati ed invalidi civili in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato e dei mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè per i mutilati di guerra alto-atesini e loro congiunti di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467 e per i mutilati ed invalidi per servizio, a favore dei quali siano state liquidate pensioni od assegni privilegiati che rientrino nelle prime otto categorie di pensione, ed infine per i mutilati ed invalidi civili.

Sono esclusi dal predetto beneficio coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, modificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi sotto le armi, anche se amnistiati.

Sono esclusi, inoltre, dal beneficio dell'aumento del limite di età gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di cui al decreto-legge 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, e gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, numero 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella medesima.

7) Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi dei candidati che rivestono, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, la qualifica di impiegato di ruolo dello Stato o dell'Istituto; per gli impiegati non di ruolo dell'Istituto, il possesso del limite di età è riferito, con le elevazioni consentite dalle disposizioni di legge, alla data della loro iniziale assunzione in servizio presso l'Istituto stesso.

Art. 4.

Domanda di ammissione. Termini e modalità

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata in conformità dell'unito schema esemplificativo (allegato 1), dovrà pervenire all'Istituto nazionale per il commercio estero - Divisione personale, via Liszt, 21, Roma (EUR), entro il termine di trenta giorni successivi a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e, se nato all'estero, il Comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

c) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) se abbiano o meno, riportato condanne penali;

e) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione sia dell'Istituto presso cui è stato conseguito, sia della data di conseguimento;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso le altre pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione (destituzione, dispensa o decadenza) di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

i) il Comune di residenza ed il loro preciso recapito.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario dipendente da inesatta indicazione del recapito o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

l) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza in Italia o all'estero;

m) la lingua estera nella quale intendano sostenere la prova obbligatoria e le altre lingue estere, tra quelle indicate al successivo art. 8, nelle quali desiderano eventualmente sostenere la prova facoltativa;

n) i titoli di cui siano in possesso, utili al fini della valutazione di merito (costituirà titolo di merito il servizio ininterrottamente e lodevolmente prestato presso l'Istituto nazionale per il commercio estero, nelle corrispondenti funzioni, per la durata di non meno di 6 mesi, nonchè titoli accademici di studio posseduti oltre a quello richiesto per l'ammissione al concorso, altri titoli di studio o diversi ritenuti comunque pertinenti ai fini della valutazione di merito del concorso, impieghi già occupati, lavori o incarichi già svolti che denotino particolare esperienza nei settori di attività propri dello Istituto). I candidati forniranno tutte le indicazioni necessarie per la identificazione di tali titoli e li esibiranno materialmente o ne documenteranno il possesso, non appena richiesto, come appresso stabilito.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal segretario comunale del luogo in cui essi risiedono o da un notaio. Qualora l'aspirante risiede all'estero, la firma in calce alla domanda deve essere autenticata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

Per i dipendenti statali o dell'Istituto nazionale per il commercio estero è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale essi appartengono.

La data di arrivo della domanda sarà certificata, ad ogni effetto, dal timbro a calendario dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Ai sensi dell'art. 5 del regolamento per il personale dell'ICE può essere disposta, con provvedimento motivato del presidente dell'Istituto, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Le domande non pervenute entro il termine fissato nel primo comma del presente articolo e quelle non compilate in base alle disposizioni di cui sopra non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, la facoltà di concedere agli interessati, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, un ulteriore termine di quindici giorni per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento del presidente dell'Istituto, previa deliberazione del Comitato esecutivo.

Alla Commissione saranno aggregati insegnanti di lingue estere di Istituti governativi.

Art. 6.

Comunicazioni e diario delle prove d'esame

L'Amministrazione trasmetterà comunicazione individuale agli interessati circa la loro ammissione o meno al concorso.

La comunicazione del luogo, del giorno e dell'ora fissati per le prove scritte, nonchè quella relativa all'ammissione o meno dei candidati alle prove orali e, successivamente, quella concernente il diario fissato per tali prove, verranno date direttamente ai concorrenti con notificazione individuale.

Art. 7.

Documenti di riconoscimento

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento non scaduto.

Art. 8.

Prove d'esame

Gli esami del concorso consisteranno in due prove scritte ed una orale.

Le prove scritte riguardano:

computisteria, ragioneria delle aziende pubbliche e private;

traduzione dall'italiano in una delle quattro lingue straniere, a scelta, tra inglese, francese, tedesco e spagnolo, di brani contenenti termini di carattere economico commerciale.

Per la prova scritta di lingue è consentito l'uso del vocabolario.

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte (quella di lingua straniera consisterà in una breve conversazione nella lingua stessa e nella dettatura, lettura e traduzione a prima vista di piccoli brani tratti da pubblicazioni straniere), nonchè sulle seguenti:

a) nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo;
b) elementi di diritto commerciale;
c) nozioni di merceologia;
d) nozioni di economia politica e scienze delle finanze;
e) nozioni di statistica;
f) nozioni di contabilità generale ed amministrazione del patrimonio dello Stato;
g) nozioni sulle assicurazioni sociali.

I candidati, oltre che per la lingua prescelta per la prova obbligatoria, possono chiedere di sostenere l'esame facoltativo, scritto ed orale, in una o nelle altre lingue già indicate e per il portoghese.

Alle prove scritte saranno concesse 4 ore di tempo per svolgere la versione di lingue ed 8 ore per l'esame di computisteria, ragioneria delle aziende pubbliche e private.

Art. 9.

Prova d'esame orale

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte, con non meno di 6/10 in ciascuna di esse, ivi compreso le prove di lingue straniere obbligatorie.

Alle prove orali di lingue (facoltative) saranno ammessi i candidati che nelle rispettive prove scritte avranno riportato la votazione di almeno 7/10.

Per superare gli esami orali il concorrente deve ottenere una votazione di almeno 6/10 in ciascuna prova.

Art. 10.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: Precedenza - Preferenza - Elevazione limiti di età

Agli effetti della concessione dell'elevazione dei limiti di età, e delle preferenze e precedenze nella nomina, i candidati, che abbiano superato la prova orale e intendano avvalersi dei suindicati benefici riconosciuti ai sensi delle vigenti disposizioni, devono far pervenire all'Istituto nazionale per il commercio estero - Divisione personale, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrente dalla data in cui hanno ricevuto apposito invito dall'Amministrazione.

Per la decorrenza dei termini varrà la data apposta dall'ufficio postale sulla cartolina di ricevuta di ritorno.

A tale fine i candidati ex combattenti o appartenenti alle categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio e del foglio matricolare su carta bollata, con l'annotazione delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zone di operazioni, da rilasciarsi dai comptenti distretti militari, su carta bollata.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione, dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione rilasciata dal competente distretto militare.

I mutilati e gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per atti di terrorismo politico nei terriori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia, dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia, dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè per i mutilati di guerra alto-atesini e loro congiunti di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre un documento comprovante il godimento della pensione o dell'indennità o il titolo a conseguirla indicato nelle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, numero 1176, oppure una dichiarazione di invalidità, su carta bollata, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, sulla base dei documenti di cui alle sopracitate lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*).

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto oppure i documenti istituiti con decreto ministeriale 23 marzo 1948, modello 69-*ter*, rilasciati dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia dalla data della occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, gli orfani dei caduti per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra e gli orfani dei caduti in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè gli orfani dei caduti per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, prestato nelle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, nonchè gli orfani di guerra alto-atesini di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, do-

vranno presentare un certificato, su carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo modello 69-*ter*, rilasciato dalla Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i figli degli invalidi per azioni di terrorismo politico e nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data della occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i figli dei mutilati e degli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i figli dei mutilati o degli invalidi in seguito ai fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè i figli dei mutilati di guerra alto-atesini, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre un certificato mod. 69 rilasciato su carta bollata, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato oppure un certificato, su carta bollata, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti in guerra o per fatto di guerra o per servizio, nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

I figli dei mutilati o degli invalidi per servizio dovranno produrre il mod. 69-*ter*, su carta bollata, rilasciato al nome del padre del candidato dell'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale circostanza, mediante attestazione in carta bollata, rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione su carta bollata, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948 oppure la dichiarazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

I profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 385, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1º giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), su carta bollata, oppure la dichiarazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Gli alto-atesini, di cui alla lettera *g*), dell'art. 3 dovranno presentare i documenti di rito.

I decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra o gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione.

Gli aspiranti, che intendano far valere a qualsiasi titolo le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di invito.

Coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzioni razziali, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza su carta bollata.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato rilasciato dal rettore dell'Università o dal capo dello Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica da loro rivestita.

I concorrenti già appartenenti agli enti soppressi di cui alla lettera *m*) del precedente art. 3) dovranno produrre un certificato su carta bollata, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro.

I concorrenti impiegati statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o d'integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo, rilasciato dalla Amministrazione competente, contenente l'eventuale votazione riportata.

Ad ogni modo gli aspiranti potranno produrre ogni altro documento comprovante eventuali diritti di precedenza o preferenza ai fini della nomina nonchè agli effetti dell'elevazione del limite di età.

Le riserve di posti non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso, ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

Titoli di merito

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che nella domanda abbiano dichiarato di essere in possesso dei titoli utili ai fini della valutazione di merito dovranno — giusta quanto disposto dal precedente art. 4, lettera *n*) — trasmettere la relativa documentazione o produrla materialmente entro il termine perentorio di giorni 20 dalla data nella quale avranno ricevuto il relativo invito.

Per la decorrenza dei termini varrà la data apposta dall'ufficio postale sulla cartolina di ricevuta di ritorno.

Art. 12.

Valutazione dei titoli

La valutazione dei titoli sarà fatta in seduta plenaria, col concorso anche dei commissari nominati per le lingue.

La Commissione esaminatrice avrà a disposizione, per la valutazione dei concorrenti, un punteggio complessivo di 100 punti, dei quali, prima dell'inizio delle prove ed in una unica seduta plenaria alla quale parteciperanno anche i commissari per le lingue, si stabilirà la ripartizione tra prove scritte, prove orali e titoli di merito di cui al precedente articolo 4, lettera *n*).

Art. 13.

Graduatoria

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti a favore di determinate categorie.

I risultati del concorso saranno sottoposti all'approvazione del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale per il commercio estero e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 14.

Documenti necessari per l'assunzione

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire all'Istituto nazionale per il commercio estero Divisione personale, nel termine perentorio di trenta giorni, a pena di decadenza, da quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita, nei registri di stato civile di un Comune italiano;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Ai fini della presente Determinazione sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine, o di residenza, attestante che l'aspi-

rante gode dei diritti politici o che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) originale o copia autentica legalizzata, del diploma previsto dall'art. 2 del presente bando. In sostituzione del predetto documento è consentito di presentare il certificato provvisorio rilasciato dall'Istituto in luogo del diploma e contenente l'indicazione che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma medesimo.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma stesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato, su carta da bollo, dal segretario della Procura della Repubblica presso il competente tribunale. Il predetto documento non puo essere sostituito col certificato penale;

f) certificato medico, su carta bollata, rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero da un ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che ne possano diminuire il rendimento in servizio.

Nel caso in cui l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere particolarmente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale è indetto il concorso.

Le firme apposte su tutti i documenti indicati alle precedenti lettere a), b), c), d), e), f), dall'ufficiale dello stato civile, dal sindaco, dal notaio, dal segretario della Procura della Repubblica, dal medico provinciale, dal medico militare o dall'ufficiale sanitario non sono soggette a legalizzazione ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I mutilati od invalidi indicati nel precedente art. 3, numero 6 n), a qualunque categoria di invalidità appartengano, produrranno idoneo certificato medico comprovante il possesso dell'attitudine fisica al posto cui aspirano e le altre condizioni previste dall'art. 6 della legge 3 giugno 1950, n. 375, nelle forme prescritte dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, e dall'art. 6 delle leggi 24 febbraio 1953, n. 142 e 5 ottobre 1962, n. 1539.

Ai fini delle proprie decisioni, l'Amministrazione potrà eventualmente far sottoporre i vincitori ad una visita medica di controllo da effettuarsi in Roma da un medico di sua fiducia;

g) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i documenti sopra indicati debbono essere in regola con le leggi sul bollo.

I documenti previsti dalle lettere b), c), e), f), di cui al presente articolo 14 e lo stato di famiglia, su carta da bollo, se non esibito in precedenza ai fini dell'art. 10, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al primo comma del presente articolo.

I candidati dichiarati indigenti possono produrre i documenti di cui alle lettere a), b), e), f), in carta libera, purchè nei documenti stessi sia apposta l'annotazione relativa allo stato di indigenza, con la citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I candidati che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato o dell'Istituto nazionale per il commercio estero potranno produrre solo i documenti indicati sotto le lettere d), f), g), del presente articolo. Dovranno, peraltro, presentare la copia dello stato di servizio con marche da bollo da Lit. 400, sia sul primo foglio che sui successivi, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, ed una attestazione della stessa, redatta su carta bollata, dalla quale risulti, oltre alle mansioni svolte dai candidati, se i medesimi siano stati o meno sottoposti a procedimenti disciplinari.

I candidati che si trovino alle armi potranno esibire, in luogo dei documenti indicati alle lettere b), f), g), del presente articolo, un certificato, su carta bollata, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante il loro stato di cittadini italiani e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi.

Art. 15.

Nomina e periodo di prova

I vincitori del concorso — in possesso dei prescritti requisiti — saranno nominati vice ragioneri in prova ed assunti nel servizio di prova per un periodo di sei mesi, eventualmente prorogabile di altri sei mesi, trascorso il quale, se riconosciuti idonei o giudicati favorevolmente, verranno nominati in ruolo, con provvedimento del presidente dell'Istituto, previa deliberazione del Comitato esecutivo, su proposta del direttore generale, sentita la Commissione per il personale, con la qualifica di vice ragionieri della carriera di concetto di ragioneria dell'Istituto nazionale per il commercio estero e con il trattamento economico stabilito dalle disposizioni in vigore nei riguardi del personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Il vincitore che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Durante il periodo di prova sarà attribuito agli assunti in servizio il trattamento economico stabilito dalle vigenti disposizioni per la qualifica di vice ragioniere della carriera di concetto di ragioneria.

Roma, addì 24 marzo 1965

Il Presidente: DALL'OGLIO

ALLEGATO 1

(Schema semplificativo della domanda da inviarsi su carta bollata)

All'Istituto nazionale per il commercio estero - Divisione personale - Via Liszt, 21 — ROMA (EUR)

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . (Prov. . . . .)
Via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli e per esami a venti posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto di ragioneria di codesto Istituto.

All'uopo dichiara:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali;

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Istituto di . . . . . in data . . . .;

e) di avere (o non avere) prestato servizio presso altra pubblica Amministrazione (1) e comunque di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa dal pubblico impiego; nè di essere incorso nella decadenza per avere conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Aggiunge che, per quanto riguarda gli obblighi militari, si trova nella seguente posizione . . . .;

Inoltre fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso in quanto . . .

Il sottoscritto dichiara di voler sostenere la prova scritta obbligatoria di lingua estera in . . . . nonchè la prova facoltativa in lingua estera in . . . . . . e in . . . .

Il sottoscritto dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, in Italia o all'estero.

. . . . addì . . . . . .

Firma . . . .

residente a . . . .
(indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni)

Visto: per l'autentica della firma
del Sig. . . . .

(1) Nell'affermativa, precisare l'Amministrazione e la qualifica.

(2403)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI RAVENNA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ravenna

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 19 dicembre 1964, n. 2706, col quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per la nomina dei titolari delle condotte veterinarie vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1963;
Visto gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto le disegnazioni degli enti interessati;
Visto la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Ravenna alla data 30 novembre 1963 indetto con decreto citato nelle premesse e composta come segue:

Presidente:
Marchetti dott. Emilio, direttore di divisione in servizio presso il Ministero della sanità.

Componenti:
Messieri prof. Albino, docente in clinica medica veterinaria dell'Università di Bologna;
Montroni prof. Luigi, docente in anatomia patologica dell'Università di Bologna;
Cancellieri dott. Decio, veterinario provinciale superiore titolare dell'Ufficio di Forlì;
Pontone dott. Antonio, direttore di sezione in servizio presso la Prefettura di Ravenna;
Villa dott. Leonida, veterinario condotto titolare.

Segretario:
Sisto dott. Michele, consigliere di 3ª classe in servizio presso l'Ufficio del medico e veterinario provinciale di Ravenna.

La Commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Ravenna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio.

Ravenna, addì 13 aprile 1965

Il veterinario provinciale: ZANNI

(2806)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI GORIZIA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Gorizia

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 760/Vet. del 20 aprile 1964, con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Gorizia;
Visto il proprio decreto n. 1033/Vet. del 27 novembre 1964, con il quale venne nominata la Commissione giudicatrice per l'espletamento del concorso predetto;
Visti i verbali della Commissione predetta e la graduatoria formulata dalla medesima, e riconosciutane la regolarità;
Visto il regolamento dei concorsi approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e relative modifiche contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Gallizia Romano . . . . . . punti 73,206 su 120
2. Tomba Egone . . . . . . » 69,267 »
3. Burgnich Bruno . . . . . . » 68,473 »
4. Fonzo Ciro . . . . . . » 64,624 »
5. Pagavino Giorgio . . . . . » 63,325 »
6. Snidero Pietro . . . . . . » 61,801 »
7. Cacitti Dante . . . . . . » 61,264 »
8. Tonetto Sante Agostino . . . » 58,164 »
9. Cossutti Bruno . . . . . . » 57,120 »
10. Quacquarini Primo . . . . . » 56,333 »
11. Cappelli Dario . . . . . . » 54,408 »
12. Tunioli Luigi . . . . . . » 53,400 »
13. Locatelli Alessandro . . . . . » 52,400 »
14. Della Bianca Dino . . . . . » 52,000 »
15. Angeli Giovanni . . . . . . » 51,653 »
16. Rossini Carlo . . . . . . » 51,000 »

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Gorizia e, per otto giorni consecutivi, pubblicato all'albo di questo Ufficio sanitario provinciale e dei Comuni interessati.

Gorizia, addì 10 aprile 1965

Il veterinario provinciale: GERMINETTI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1033/Vet. del 10 aprile 1965, con il quale viene approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a due posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Gorizia;
Esaminate le domande dei concorrenti e tenuta presente l'indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza i medesimi hanno dichiarato di voler concorrere;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie;
Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati candidati, compresi nella graduatoria di merito del concorso di cui alle premesse, sono dichiarati vincitori della condotta veterinaria a fianco di ciascuno indicata:

1) Gallizia Romano: Consorzio veterinario tra i comuni di Cormons - Medea - Dolegna del Collio - Chiopris Viscone - San Lorenzo di Mossa - Capriva del Friuli - Mossa - Moraro;
2) Tomba Egone: Consorzio veterinario tra i comuni di Gorizia - Savogna d'Isonzo - San Floriano del Collio.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Gorizia e, per otto giorni consecutivi, pubblicato all'albo di questo Ufficio sanitario provinciale e dei Comuni interessati.

Gorizia, addì 12 aprile 1965

Il veterinario provinciale: GERMINETTI

(2807)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.